

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 27 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350) (Atto comunitario n. 181)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, concernente le sostanze chimiche interferenti endocrine ("interferenti endocrini");

considerato che l'interferente endocrino è, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, *"una sostanza o miscela esogena che altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino causando di conseguenza effetti avversi sulla salute di un organismo integro o della sua progenie o delle (sotto)popolazioni"*;

ricordato che:

- il 16 dicembre 2015, il Tribunale della Corte di giustizia dell'UE ha richiamato la Commissione europea per la mancata adozione degli atti delegati contenenti i criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini (come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi), in un caso sollevato dalla Svezia, sostenuta dal Consiglio, dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri (Francia, Paesi Bassi, Finlandia e Danimarca). La Commissione europea avrebbe dovuto adottare tali atti entro il mese di dicembre 2013;

- l'8 giugno 2016, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la Commissione europea ad "adottare senza indugio criteri scientifici basati sul pericolo per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino". Nella risoluzione si legge tra le altre cose: "la Commissione non ha la facoltà di modificare l'equilibrio normativo stabilito in un atto di base (tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente) attraverso l'applicazione dei poteri che le sono delegati a norma dell'articolo 290 TFUE";

rilevato che:

- il 15 giugno 2016, la Commissione europea ha presentato un progetto di atto delegato contenente i criteri applicabili alle sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e un progetto di atto di esecuzione contenente i criteri applicabili alle sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari che dovrà essere adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo (articolo 5-bis della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata con decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006). Tali atti sono accompagnati dalla Comunicazione in titolo e da una valutazione d'impatto;

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

i due progetti di atti ricordati nelle premesse dovrebbero garantire il più alto livello possibile di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, in piena coerenza con il principio di precauzione cui è ispirata la legislazione dell'Unione (articolo 191 del TFUE);

in particolare:

- i criteri proposti dalla Commissione europea appaiono eccessivamente restrittivi nella misura in cui consentono di identificare come interferenti endocrini esclusivamente quelle sostanze per le quali vi siano evidenze scientifiche certe del collegamento tra gli effetti negativi sulla salute e il meccanismo di azione di tipo endocrino;

- potrebbe essere oggetto di una considerazione specifica l'effetto sommatoria causato dall'esposizione multipla e contemporanea a più interferenti endocrini;

l'accoglimento di tali osservazioni potrebbe peraltro superare alcune criticità del progetto di regolamento di esecuzione sui prodotti fitosanitari, in quanto la Commissione – nel proporre in materia di deroghe una valutazione basata sul rischio e non più sul pericolo – ha emendato, attraverso un atto di esecuzione, elementi essenziali di un atto legislativo (il regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari), andando in tal modo oltre i poteri che le sono stati conferiti. A prescindere, peraltro, dalla dubbia pertinenza dello strumento giuridico dell'atto di esecuzione, rimesso alla competenza della Commissione europea, a disciplinare aspetti che direttamente o indirettamente abbiano un impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Tale circostanza è stata più volte sollevata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato per quanto riguarda gli atti delegati e vale a maggior ragione per gli atti di esecuzione.

Nadia Ginetti